Nella causa 225/82,

RUDY VERZYCK, viceispettore delle finanze presso l'amministrazione belga, residente in 8250 Ichtegem (Ernegem), Belgio, Stationstraat 365, con l'avvocato Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, avenue des Klauwwaerts 38, 1050 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. J. Biver,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Hendrik Van Lier, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Robert Andersen, del foro di Bruxelles, avenue Montjoie 214, 1180 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Plateau du Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto la domanda mirante

— all'annullamento della decisione 28 maggio 1982 della Commissione con cui il ricorrente non è stato ammesso alle prove scritte del concorso COM/A/325;

— alla condanna della Commissione ad adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporterà;

— alla condanna della convenuta alle spese,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori: U. Everling, presidente di sezione, Y. Galmot, C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, le varie fasi del procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. La Commissione delle Comunità europee, convenuta, pubblicava nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 233 del 12 settembre 1981 (pag. 21) il bando di concorso COM/A/325 relativo ad «un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire una riserva di amministratori da inquadrare nei gradi 7 e 6 della categoria A».

A tenore del bando, la riserva era destinata a coprire i posti di detta categoria e carriera vacanti o appena creati negli uffici della Commissione e comportanti lo svolgimento di compiti di concezione, di studio o di controllo relativi all'attività delle Comunità nel campo delle scienze politiche, amministrative e finanziarie, con le seguenti opzioni:

— relazioni esterne;

— stampa e tecniche d'informazione;

— finanze pubbliche, contabilità, «audit»;

— amministrazione generale.

Le condizioni particolari per l'ammissione al concorso, elencate al punto III-B del bando, consistevano essenzialmente in quattro requisiti relativi all'età, ai titoli di studio, all'esperienza professionale ed alle cognizioni linguistiche.

2. Il 30 novembre 1981 il ricorrente presentava la propria candidatura scegliendo l'indirizzo «finanze pubbliche, contabilità, audit».

Il 1° marzo 1982 il capo della divisione assunzioni gli comunicava che la commissione giudicatrice aveva accertato ch'egli possedeva i requisiti per l'ammissione al concorso, ma aveva deciso di scartare la sua candidatura dopo aver proceduto «all'esame dei titoli dei candidati ammessi al concorso, tenendo conto, in particolare, dei diplomi e dell'esperienza professionale con riguardo al settore cui si riferisce il concorso, e ciò allo scopo di contribuire a migliorare l'equilibrio in seno ai servizi della Commissione tra i cittadini dei diversi Stati membri per quanto riguarda la loro provenienza geografica».

Il 5 marzo 1982 il ricorrente scriveva all'ufficio assunzioni della Commissione dicendosi stupito della decisione adottata nei suoi confronti, precisando che dai termini della stessa non si potevano desumerne i motivi e chiedendo informazioni circa le qualifiche e i titoli di altri candidati.

Il 26 marzo 1982 la Commissione gli rispondeva che la commissione giudicatrice avrebbe riesaminato i suoi titoli ai fini dell'ammissione alle prove.

Il 28 maggio 1982 il capo dell'ufficio del personale della Commissione informava il ricorrente che, a seguito del riesame del suo fascicolo, «la commissione giudicatrice, dopo aver confrontato i documenti giustificativi dei candidati», aveva «deciso di non ammetterlo alle prove scritte».

Questa è la decisione impugnata col presente ricorso.

3. Il 10 giugno 1982 il ricorrente esprimeva nuovamente il suo stupore dinanzi alla decisione comunicatagli e chiedeva di conoscerne l'esatta motivazione.

Il 28 giugno 1982 la Commissione gli rispondeva precisando innanzitutto che la commissione giudicatrice aveva operato due selezioni (per l'ammissione al concorso e, successivamente, per l'ammissione alle prove), curando che l'elemento geografico non assumesse importanza determinante nella valutazione dei titoli dei candidati, e inoltre che le qualifiche del Verzyck, sebbene sufficienti per l'ammissione al concorso, non erano tali da consentirne, previa valutazione dei titoli degli altri candidati, l'ammissione alle prove.

II — La fase scritta del procedimento e le conclusioni delle parti

Con atto depositato il 25 agosto 1982 il ricorrente ha proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee, concludendo che la Corte voglia:

— annullare la decisione 28 maggio 1982 della Commissione con cui egli non è stato ammesso alle prove scritte del concorso COM/A/325;

— ordinare alla Commissione di adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporterà;

— condannare la convenuta alle spese.

La Commissione conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso;

— statuire sulle spese in conformità alle disposizioni vigenti.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, la Commissione è stata invitata a rispondere, prima dell'udienza, ai seguenti quesiti:

1. Ha la commissione giudicatrice adottato, per la costituzione dell'elenco dei candidati ammessi alle prove, criteri più precisi e più efficaci di quelli menzionati nel controricorso (pag. 6)?

2. Ha la commissione giudicatrice incontrato difficoltà per stabilire l'elenco definitivo dei candidati ammessi alle prove (dato che essa non ha esitato a riesaminare i fascicoli degli 818 candidati ai quali era stata inizialmente rifiutata l'ammissione alle prove) e, in caso affermativo, per quali ragioni?

In conformità all'art. 95, § 3, del Regolamento di procedura, la Corte, con ordinanza 30 settembre 1982, ha deciso di attribuire la causa alla Seconda Sezione.

A seguito della modifica della sua composizione avvenuta il 7 ottobre 1982, la Corte, con ordinanza 7 ottobre 1982, ha assegnato la causa alla Terza Sezione.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — Sulla ricevibilità del ricorso

1. La *Commissione* sostiene che la decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alle prove scritte è stata notificata già il 1° marzo 1982 all'interessato, che ne ha accusato ricevuta il 5 marzo 1982.

Di regola, il Verzyck avrebbe dovuto proporre il ricorso entro i tre mesi successivi a quest'ultima data. Di conseguenza il ricorso, presentato solo il 25 agosto 1982, dovrebbe essere, in via di principio, dichiarato irricevibile, poiché la decisione 28 maggio 1982 si limita a confermare la precedente decisione di non ammettere l'interessato alle prove.

La Commissione ammette, tuttavia, che il ricorrente, essendo stato informato con lettera 26 marzo 1982 che la commissione giudicatrice avrebbe riesaminato i suoi diplomi e certificati ai fini dell'ammissione alle prove scritte e gli avrebbe comunicato la sua nuova decisione, ha potuto credere che il termine di tre mesi avrebbe cominciato a decorrere solo da questa decisione.

Su questo punto la Commissione si rimette pertanto all'apprezzamento della Corte.

2. Dal canto suo, il *Verzyck* ribatte che la Commissione, informandolo che la commissione giudicatrice avrebbe riesaminato i suoi titoli ai fini dell'ammissione alle prove scritte e gli avrebbe comunicato la sua decisione, ha determinato la sospensione del termine per ricorrere fino al momento di quest'ultima comunicazione.

Non si trattava quindi di un procedimento inteso semplicemente a confermare la decisione iniziale, ma di un nuovo esame delle circostanze della fattispecie che poteva portare alla modifica delle conclusioni cui era inizialmente pervenuta la commissione giudicatrice.

Con ragione, pertanto, il ricorrente ha atteso la decisione notificatagli dalla Commissione il 28 maggio 1982, e il ricorso, proposto dinanzi alla Corte di giustizia prima della scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data suddetta, è ricevibile.

Il ricorrente aggiunge che la decisione di non ammetterlo alle prove scritte del concorso gli arreca pregiudizio e che il suo interesse ad impugnarla non pùo essere messo in dubbio.

B — Nel merito

1. Sul mezzo relativo al difetto di motivazione della decisione impugnata

a) Il *Verzyck* deduce quattro argomenti a sostegno di questo mezzo:

— *In primo luogo* egli sostiene che qualsiasi decisione amministrativa individuale, soprattutto se atta ad arrecare pregiudizio, dev'essere adeguatamente motivata: si tratta di un principio generale del diritto e di un obbligo preciso

imposto all'amministrazione comunitaria dall'art. 25 dello Statuto.

La motivazione deve fornire all'interessato sufficienti indicazioni che consentano di stabilire se il rifiuto sia fondato o sia inficiato da un vizio che consenta di contestarne la legittimità.

In particolare, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la lettera di rifiuto avrebbe dovuto contenere elementi, anche sommari, di motivazione individuale e indicare i criteri in base ai quali i titoli del ricorrente erano stati giudicati insoddisfacenti.

Ciò non è avvenuto nella fattispecie, poiché la lettera 28 maggio 1982 è del tutto priva di motivazione.

— *In secondo luogo* il Verzyck deduce che nel caso di specie il difetto di motivazione costituisce violazione di quanto categoricamente prescritto dal bando di concorso, il quale stabilisce l'obbligo d'informazione individuale perché i candidati possano conoscere le ragioni per le quali essi non sono stati eventualmente ammessi alle prove e dispone che la commissione giudicatrice deve stabilire i criteri di valutazione dei titoli dei candidati, tenendo conto, in particolare, dei risultati conseguiti nei diplomi universitari nonché della natura dell'esperienza complementare. Orbene, la Corte ha già dichiarato che la previa determinazione dei criteri di valutazione ha lo scopo di garantire che l'esame dei titoli sia effettuato in modo obiettivo e scevro di arbitrio (causa 21/65, Morina, Racc. 1965, pag. 1239). Questa formalità ha carattere sostanziale e, nella fattispecie, nulla consente di accertare che detti criteri siano stati effettivamente stabiliti e osservati, data la mancanza di qualsiasi comunicazione circa il loro contenuto.

— *In terzo luogo* il Verzyck osserva che la motivazione deve, in via di principio, essere comunicata all'interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio e che la mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l'interessato venga a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi alla Corte.

Ora, né la risposta fornita dalla Commissione il 28 giugno 1982 né il controricorso contengono precisazioni quanto ai criteri obiettivi applicati dalla commissione giudicatrice per decidere di non ammettere il ricorrente alle prove scritte.

— *In quarto luogo* il ricorrente assume che gli argomenti dedotti dalla Commissione per giustificare il difetto di motivazione non possono essere accolti.

La difficoltà implicita nel confronto dei titoli dei candidati non può giustificare, secondo l'insegnamento della Corte, il semplice riferimento all'art. 5 dello Statuto, senza alcun tentativo di analisi più approfondita e senza l'indicazione di criteri selettivi complementari.

Il principio del segreto dei lavori delle commissioni giudicatrici non può servire a giustificare il rifiuto di comunicare dati obiettivi e, in particolare, i criteri di valutazione secondo i quali è stata operata la selezione nel corso delle operazioni preliminari del concorso.

D'altra parte, il ricorrente non esige alcuna informazione sullo svolgimento delle deliberazioni della commissione giudicatrice o sui titoli di altri candidati

considerati individualmente; egli constata semplicemente che la decisione impugnata non contiene alcun riferimento ai criteri di valutazione adottati dalla commissione giudicatrice e che, peraltro, la sola conoscenza di tali criteri non gli consentirebbe di stabilire le ragioni per le quali egli non è stato ammesso alle prove scritte.

Infine, la Commissione, anche se, dato il numero dei candidati, non può essere obbligata a fornire a ciascuno dei candidati non ammessi alle prove le ragioni concrete di questa decisione, non deve tuttavia persistere in tale atteggiamento dopo che le siano pervenuti reclami.

In conclusione, il ricorrente ribadisce che la decisione 28 maggio 1982, anche se «chiarita» dalla successiva lettera 28 giugno 1982, non contiene una motivazione sufficiente che gli consenta di conoscere le ragioni per le quali egli non è stato ammesso alle prove scritte del concorso COM/A/325.

b) La *Commissione* ammette che la motivazione della decisione impugnata è sommaria. Essa la considera tuttavia sufficiente, considerato il numero elevatissimo dei candidati ammessi al concorso (inizialmente 1249), aumentato dopo il riesame delle candidature.

Dopo aver ricordato che il bando di concorso distingueva chiaramente tra ammissione al concorso e ammissione alle prove, la Commissione descrive le tre operazioni di selezione effettuate nella fattispecie.

In conformità al bando di concorso, che prescriveva alla commissione giudicatrice di stabilire i criteri di valutazione dei titoli dei candidati, detto organo (come risulta da un documento allegato al controricorso) ha:

— tenuto in considerazione il numero dei candidati da scegliere (tra 350 e 450);

— tenuto conto dell'art. 27 dello Statuto;

— tenuto conto, «nel suo esame comparativo, delle differenze tra le strutture d'insegnamento esistenti nei vari Stati membri e, di conseguenza, ha valutato distintamente serie omogenee e quindi comparabili, nonché l'esperienza professionale, ivi compresi gli studi post-universitari e i tirocini nella loro diversità e in relazione al settore o all'indirizzo scelti»;

— tenuto in considerazione le dichiarazioni dei candidati quanto alle loro cognizioni linguistiche.

La commissione giudicatrice ha redatto l'elenco definitivo dei candidati ammessi alle prove scritte dopo aver confrontato, in base ai criteri suindicati, gli atti di candidatura delle persone che essa aveva ammesso al concorso.

In definitiva 509 candidati sono stati ammessi alle prove scritte e, tenuto conto di questo numero tutt'altro che trascurabile, la commissione giudicatrice era nell'impossibilità di spiegare a ciascun candidato non ammesso le ragioni concrete

per le quali ciascuna delle 509 candidature prese in considerazione le era sembrata dover essere preferita alla sua.

Comunque, il ricorrente non ha chiesto che gli venissero comunicati i criteri applicati dalla commissione giudicatrice per scegliere i candidati da ammettere alle prove scritte. Se lo avesse fatto, la sua richiesta sarebbe stata soddisfatta.

Nella controreplica la Commissione aggiunge che fornire le spiegazioni di cui sopra era impossibile, oltre che materialmente, anche sotto il profilo giuridico, in quanto la commissione giudicatrice, indicando i motivi concreti della decisione, avrebbe inevitabilmente fornito al ricorrente informazioni che gli avrebbero consentito di ricostruire lo svolgimento delle deliberazioni della commissione stessa o, addirittura, di conoscere i titoli di altri candidati considerati individualmente, il che è in contrasto col principio del segreto dei lavori del suddetto organo, sancito dalla Corte di giustizia.

Il motivo che ha indotto la commissione giudicatrice a non ammettere il ricorrente alle prove scritte è semplicemente quello che gli è stato comunicato: a seguito dell'esame comparativo del suo atto di candidatura e di quelli degli altri candidati ammessi al concorso, la commissione giudicatrice ha ritenuto i suoi titoli insufficienti per l'ammissione alle prove; questa decisione è il risultato di un giudizio complessivo che tiene conto di tutti gli elementi pertinenti e soprattutto della natura dei diplomi universitari del candidato, con riguardo alle mansioni che questi aspira a svolgere. L'elemento geografico, infine, non ha avuto importanza decisiva nella valutazione dei titoli dei candidati.

2. Sul mezzo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento

a) Nell'atto introduttivo il Verzyck sostiene che, anche ammesso che la commissione giudicatrice abbia stabilito criteri più selettivi per valutare i titoli dei candidati e la natura dell'esperienza complementare, è inoltre necessario che tutti i candidati siano stati trattati in modo uguale e senza discriminazioni.

Orbene, a quanto gli risulta, una candidata (la sig.ra Pellegrini) che ha meno diplomi di lui, che occupa un posto gerarchicamente inferiore al suo nell'amministrazione belga ed ha una esperienza professionale più limitata, è stata ammessa alle prove scritte.

Ciò dimostra che il ricorrente (come peraltro un altro candidato, il sig. Warêgne) è stato trattato in modo discriminatorio e che il rifiuto di ammissione alle prove oppostogli manca ad un tempo di motivazione e di obiettività.

b) Nel controricorso la Commissione esclude che il principio della parità di trattamento sia stato violato:

— il Warêgne è stato ammesso sia al concorso che alle prove scritte una volta accertato che il diploma di cui egli era titolare era di livello universitario;

— per quanto concerne la Pellegrini, la scelta della commissione giudicatrice, con riguardo sia ai requisiti relativi ai titoli di studio sia a quelli concernenti l'esperienza professionale, è pienamente giustificata; peraltro, poco importa, nella fattispecie, il posto occupato dal candidato nella scala gerarchica dell'amministrazione nazionale.

c) Nella replica il ricorrente deduce di essere stato discriminato rispetto sia al Warêgne sia alla Pellegrini.

Per quanto riguarda il Warêgne, le spiegazioni fornite dalla Commissione non sono convincenti; questo candidato è stato ammesso alle prove scritte non già dopo la verifica del livello del suo diploma, ma, in realtà, a seguito di taluni fatti riferiti dal ricorrente.

Di conseguenza, il trattamento eccezionale e privilegiato riservato al Warêgne dev'essere esteso al ricorrente per evitare una discriminazione nei suoi confronti.

— A proposito del caso della Pellegrini, non è esatto che il ricorrente sia in possesso — come sostiene la Commissione — di un diploma principale in scienze giuridiche e un diploma complementare in scienze economiche.

Egli è, in realtà, titolare di due diplomi principali ed è ad un tempo giurista ed economista. Peraltro, in qualità di ispettore delle finanze, qualifica che comporta responsabilità di alto livello, egli ha svolto molteplici attività e assolto numerose missioni in un ambito economico e giuridico, per lo più come perito in materia di bilancio, finanze ed economia.

Da queste considerazioni risulta chiaramente che, con riguardo alle mansioni inerenti al posto da coprire, il ricorrente si trova in una situazione più vantaggiosa di quella della Pellegrini.

d) Nella controreplica la Commissione descrive particolareggiatamente le modalità dell'esame della candidatura del Warêgne e l'esito dato alla stessa e contesta le asserzioni del Verzyck, basate su un semplice errore materiale commesso dalla convenuta nel controricorso.

Per quanto concerne il caso della Pellegrini, la commissione giudicatrice, tenuto conto dei diplomi e dell'esperienza professionale di questa candidata e, rispettivamente, del ricorrente, ben poteva considerare, nell'ambito del suo ampio potere discrezionale e alla luce delle informazioni fornite dal Verzyck nell'atto di candidatura, che questi era, sia per gli studi effettuati sia per i suoi scritti successivi, principalmente un giurista e accessoriamente un economista e che, trattandosi di assumere personale destinato ad espletare mansioni ricomprese nell' opzione «finanze pubbliche, contabilità, audit», potevano essere preferiti i candidati preparati soprattutto in campo economico, come la Pellegrini, che è laureata in scienze economiche applicate ed ha insegnato scienze economiche in un istituto di istruzione secondaria superiore.

3. Sul mezzo relativo all'errore manifesto di fatto e di diritto da cui sarebbe viziata la decisione impugnata

a) Il ricorrente ritiene che i suoi diplomi e la sua esperienza professionale non siano stati considerati con sufficiente attenzione e sostiene di possedere qualifiche di molto superiori a quelle richieste sotto la voce «condizioni particolari» del bando di concorso.

Pertanto, salvo errore manifesto di valutazione, la commissione giudicatrice avrebbe dovuto ammetterlo alle prove scritte.

b) Secondo la Commissione, questo mezzo procede dalla confusione che il ricorrente fa tra ammissione al concorso e

ammissione alle prove. Dall'analisi degli altri mezzi risulta che il ricorrente non è stato vittima di alcuna discriminazione e che la commissione giudicatrice non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione non ammettendolo alle prove scritte.

La Commissione sottolinea infine di non aver commesso, essa stessa, nessun errore manifesto, di fatto o di diritto.

IV — Le osservazioni scritte depositate in risposta ai quesiti posti dalla Corte

1. In risposta al *primo quesito* la Commissione ha dichiarato che la commissione giudicatrice non ha ritenuto opportuno stabilire criteri precisi o più efficaci di quelli già fissati, tanto più che nel bando di concorso erano già stabiliti altri criteri e si è tenuto conto, in pratica, di sottocriteri relativi agli studi, all'esperienza professionale ed alle cognizioni linguistiche.

2. Al *secondo quesito* essa ha risposto che, tra il 15 e il 19 maggio 1982, la commissione giudicatrice ha statuito sui reclami proposti da candidati non ammessi al concorso o alle prove scritte. Essa ha riesaminato tutte le candidature delle persone ammesse al concorso, ma non alle prove. Non ha invece riesaminato né le candidature delle persone non ammesse al concorso né quelle delle persone già ammesse a partecipare alle prove scritte.

V — La fase orale del procedimento

Il ricorrente, rappresentato dall'avv. G. Vandersanden, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avv. R. Andersen, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 21 aprile 1983.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 19 maggio 1983.

In diritto

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 agosto 1982, il sig. Verzyck ha proposto contro la Commissione delle Comunità europee un ricorso mirante all'annullamento della decisione 28 maggio 1982 con la quale il capo dell'ufficio del personale della Commissione lo ha informato che la commissione giudicatrice del concorso COM/A/325 ha stabilito di non ammetterlo alle prove del suddetto concorso, nonché alla condanna della Commissione ad adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporterà.

2 Il concorso di cui trattasi era un concorso generale per titoli ed esami bandito allo scopo di costituire una riserva di amministratori da inquadrare nei gradi 7 e 6 della categoria A. A norma del bando, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 12 settembre 1981, i candidati dovevano essere in possesso di un diploma di laurea in relazione al settore cui si riferiva il concorso, aver maturato un'esperienza complementare di due anni, relativa all'indirizzo scelto, successivamente al conseguimento del diploma e possedere determinate cognizioni linguistiche.

3 Il 30 novembre 1981 il ricorrente presentava la sua candidatura a detto concorso (al quale chiedevano di partecipare 2 264 persone in totale) optando per l'indirizzo «finanze pubbliche, contabilità, audit». Dall'atto di candidatura risulta che egli svolgeva le mansioni di viceispettore delle finanze presso l'amministrazione belga dopo aver occupato, dal 1978, vari posti di responsabilità in diversi ministeri, era titolare di un diploma di laurea in giurisprudenza e di un diploma di laurea in scienze economiche e possedeva le cognizioni linguistiche richieste dal bando di concorso.

4 Tuttavia, il capo della divisione assunzioni comunicava al ricorrente, con lettera 1° marzo 1982, che la commissione giudicatrice del concorso, dopo aver innanzitutto accertato che egli possedeva i requisiti per l'ammissione al concorso, aveva «proceduto successivamente all'esame dei titoli dei candidati ammessi al concorso tenendo conto, in particolare, dei diplomi e dell'esperienza professionale con riguardo al settore cui si riferisce il concorso, e ciò allo scopo di contribuire a migliorare l'equilibrio in seno ai servizi della Commissione tra i cittadini dei diversi Stati membri per quanto riguarda la loro provenienza geografica», e che, in esito a questo esame, la commissione giudicatrice non aveva potuto prendere in considerazione la sua candidatura.

5 Il 5 marzo 1982 il ricorrente scriveva all'ufficio assunzioni della Commissione dicendosi stupito della decisione adottata nei suoi confronti, precisando che dai termini della stessa non si potevano desumerne i veri motivi e chiedendo informazioni circa le qualifiche e i titoli di altri candidati.

6 Il 26 marzo 1982 la Commissione gli comunicava che la commissione giudicatrice avrebbe riesaminato i suoi titoli ai fini dell'ammissione alle prove.

7 Il 28 maggio 1982 il capo dell'ufficio del personale della Commissione informava il ricorrente che, a seguito del riesame del suo fascicolo, egli non era stato ammesso alle prove scritte. Questa è la decisione impugnata col ricorso in esame.

Sulle conclusioni intese all'annullamento della decisione 28 maggio 1982

Sulla ricevibilità

8 La Commissione ha espresso dubbi sulla ricevibilità di queste conclusioni, rimettendosi comunque, su questo punto, al prudente apprezzamento della Corte. Essa rileva che la decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alle prove scritte del concorso è stata notificata allo stesso con lettera 1° marzo 1982, pervenuta a destinazione il 5 marzo, e che la decisione 28 maggio 1982 impugnata dal Verzyck ha, in realtà, solo carattere confermativo. Di conseguenza, il ricorso, registrato il 25 agosto 1982, sarebbe tardivo e irricevibile.

9 In realtà — e come peraltro ammette la Commissione — il ricorrente è stato informato con lettera 26 marzo 1982 che la commissione giudicatrice avrebbe riesaminato i suoi diplomi e certificati ai fini dell'ammissione alle prove scritte e gli avrebbe comunicato la sua nuova decisione. Inoltre, risulta dal fascicolo della causa che la commissione giudicatrice aveva deciso, in quella data, di riesaminare integralmente oltre 800 fascicoli di candidatura.

10 Pertanto, appare chiaro alla Corte che la decisione 28 maggio 1982, adottata a seguito di un nuovo esame globale della situazione del ricorrente e di molti altri candidati, si è integralmente sostituita alla decisione 1° marzo 1982 e non può essere considerata puramente confermativa.

11 Non si deve quindi tener conto dei dubbi espressi dalla Commissione.

Nel merito

12 Nel merito il ricorrente deduce tre mezzi relativi alla mancanza di motivazione della decisione impugnata, alla violazione del principio della parità di trattamento e, rispettivamente, dell'errore manifesto che inficierebbe la decisione 28 maggio 1982.

Sul mezzo relativo alla mancanza o all'insufficienza della motivazione

13 La decisione impugnata è redatta nei seguenti termini: «Come preannunziato nella mia lettera di fine marzo 1982, la commissione giudicatrice del concorso ha riesaminato il Suo fascicolo di candidatura. Sono spiacente di doverLa informare che la commissione giudicatrice, dopo aver confrontato i documenti giustificativi dei candidati, ha deciso di non ammetterLa alle prove scritte».

14 Per giustificare la decisione impugnata la Commissione si richiama, in primo luogo, alla necessità di rispettare la segretezza delle deliberazioni della commissione giudicatrice. Si deve tuttavia rilevare, a questo proposito, che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 28 febbraio 1980 (causa 89/79, Bonu/Consiglio delle Comunità europee, Racc. pag. 553), sebbene il vincolo al suddetto segreto vieti sia la divulgazione della posizione assunta dai singoli membri della commissione giudicatrice sia la rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati, siffatto principio non può esimere la commissione giudicatrice di un concorso dall'indicare, almeno sommariamente, al candidato eliminato all'atto della selezione per titoli le ragioni di tale decisione.

15 In secondo luogo, come la Corte ha affermato nella sentenza 26 novembre 1981 (causa 195/80, Michel/Parlamento europeo, Racc. pag. 2861), l'obbligo di motivare la decisione che arreca pregiudizio ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata, o sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità.

16 Questa esigenza di motivazione deve tuttavia essere valutata in funzione dei vari livelli e tipi di concorso e, più particolarmente, del numero dei candidati

che partecipano al concorso. Nei concorsi per i quali si ha un grande afflusso di candidature la motivazione dell'eliminazione non deve essere così prolissa da appesantire intollerabilmente le operazioni delle commissioni giudicatrici e il lavoro degli uffici del personale. Per tener conto delle difficoltà pratiche di fronte alle quali si trovano le commissioni giudicatrici di concorsi ai quali partecipi un gran numero di candidati, si può ammettere che esse inviino inizialmente agli interessati solo informazioni sui criteri e sul risultato della selezione, e soltanto successivamente forniscano chiarimenti individuali ai candidati che lo chiedano espressamente, a condizione, tuttavia, che tali spiegazioni individuali siano fornite prima della scadenza del termine di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto, al fine di permettere agli interessati di esercitare, se lo ritengano utile, i loro diritti.

17 Dal citato testo della decisione impugnata risulta che questa non indicava al ricorrente nemmeno i criteri generali in base ai quali erano stati valutati i titoli dei candidati e i risultati della selezione operata, né conteneva alcun elemento, sia pure sommario, di motivazione individuale. Pertanto non si può considerare che una decisione siffatta sia motivata e non si possono accogliere gli argomenti esposti dalla Commissione e attinenti all'elevato numero delle candidature, all'impossibilità materiale di motivare con maggiore precisione il rifiuto di ammettere alle prove ed al fatto che il Verzyck non aveva chiesto espressamente comunicazione dei criteri di valutazione adottati dalla commissione giudicatrice.

18 Dall'insieme delle considerazioni che precedono consegue che le conclusioni del ricorrente devono essere accolte, senza che occorra esaminare gli altri mezzi ch'egli ha dedotto.

Sulle condizioni intese a che la Corte ordini alla Commissione di adottare i provvedimenti di esecuzione della presente sentenza

19 La Corte non può, senza usurpare le prerogative dell'autorità amministrativa, ordinare a un'istituzione comunitaria di adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione di una sentenza che annulli una decisione che rifiuti l'ammissione alle prove di un concorso.

20 Tali conclusioni sono pertanto irricevibili.

Sulle spese

21 A norma dell'art. 69, § 2, del Regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Commissione, essendo risultata soccombente nella parte essenziale dei suoi mezzi, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1° **La decisione 28 maggio 1982 con la quale la Commissione informa il sig. Verzyck che la commissione giudicatrice del concorso generale COM/A/325 ha rifiutato di ammetterlo alle prove di detto concorso è annullata.**

2° **Per il resto il ricorso è respinto.**

3° **La Commissione è condannata alle spese.**

Everling Galmot Kakouris

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 9 giugno 1983.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della Terza Sezione

U. Everling